

**DECISIONE (PESC) 2017/1934 DEL CONSIGLIO****del 23 ottobre 2017****che modifica la decisione 2010/638/PESC concernente misure restrittive nei confronti della Repubblica di Guinea**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 29,

vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

- (1) Il 25 ottobre 2010 il Consiglio ha adottato la decisione 2010/638/PESC <sup>(1)</sup> concernente misure restrittive nei confronti della Repubblica di Guinea.
- (2) In base a un riesame della decisione 2010/638/PESC, è opportuno prorogare le misure restrittive fino al 27 ottobre 2018.
- (3) È opportuno pertanto modificare di conseguenza la decisione 2010/638/PESC,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

All'articolo 8 della decisione 2010/638/PESC il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2. La presente decisione si applica fino al 27 ottobre 2018. Essa è costantemente riesaminata. Ove opportuno, essa è prorogata o modificata se il Consiglio ritiene che i suoi obiettivi non siano stati raggiunti.»

*Articolo 2*

La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Lussemburgo, il 23 ottobre 2017

*Per il Consiglio*

*Il presidente*

K. IVA

---

<sup>(1)</sup> Decisione 2010/638/PESC del Consiglio, del 25 ottobre 2010, concernente misure restrittive nei confronti della Repubblica di Guinea (GUL 280 del 26.10.2010, pag. 10).